


REGOLAMENTO REVISORE UNICO



Art. 1 – Revisore Unico

Ai sensi dell'art. 20 – Titolo V - dello Statuto dell'Ente l'esercizio finanziario sarà controllato da un Revisore Unico nominato dal Consiglio di Amministrazione

Il Revisore Unico svolge funzioni di controllo interno e di revisione economico-finanziaria ed esercita i poteri e le funzioni previste dagli artt. 2043 e seguenti del codice civile attinenti la materia.

Art. 2 – Accettazione della carica

Con la deliberazione della carica il Consiglio di Amministrazione fissa il compenso ed i rimborsi spese spettanti al Revisore Unico nei limiti di legge; valgono le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

La carica di cui al precedente comma deve essere notificata all'interessato dal Presidente, in forma scritta, entro 5 giorni dalla data di deliberazione.

Il Revisore eletto deve far pervenire la propria accettazione nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto termine il Presidente provvede alla diffida assegnando ulteriori cinque giorni per l'accettazione, decorsi i quali senza seguito, il Revisore viene considerato decaduto.

Il nominativo del Revisore eletto deve essere comunicato a cura del Direttore Generale agli organi interessati.

Art. 3 – Insediamento

Avvenute le accettazioni della carica il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a convocare per iscritto il Revisore contabile per la seduta di insediamento.

La seduta di insediamento deve tenersi alla presenza del Presidente e del Direttore Generale. Nella stessa seduta il Revisore deve essere edotto delle norme statutarie che lo riguardano, nonché della decorrenza della nomina. Deve essere inoltre seppur sommariamente, informato della situazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica dell'Ente.

Dell'insediamento deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Art. 4 – Durata dell'incarico

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dell'Ente il Revisore dura in carica di regola cinque anni e comunque avrà scadenza coincidente a quella del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Funzionamento

Il Revisore è supportato da un Segretario, che può coincidere con il Direttore Generale, che raccoglie ordinatamente le scritture e la documentazione, stende i verbali delle sedute e li sottoscrive.

I verbali delle sedute devono essere sottoscritti dal Revisore stesso e dal Segretario, numerati progressivamente e risultare da registro vidimato tenuto a cura del Revisore.

Art. 6 – Sedute e deliberazioni

Le sedute del Revisore si tengono di regola presso la sede legale della Fondazione. In particolari circostanze il Revisore può disporre sedute in altra sede.

Di volta in volta il Revisore può sentire gli Amministratori o il Direttore Generale.

Art. 7 – Funzione di controllo e vigilanza

La funzione di controllo e di vigilanza del Revisore si esplica attraverso la verifica della regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

La verifica della convenienza economico-finanziaria dei medesimi atti viene esplicita nell'ambito delle funzioni di collaborazione con il Consiglio di Amministrazione.

La funzione di cui al primo comma deve in particolare avere riguardo:

- alla consistenza di debiti e crediti,
- alla consistenza di cassa e banca,
- alle indicazioni del bilancio di previsione,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- alla gestione degli agenti contabili,
- al rispetto delle norme fiscali.

Nelle funzioni di controllo e verifica sono ammesse tecniche motivate di campionamento. Il Revisore vigila inoltre sull'osservanza della Legge e dello Statuto.

Art. 8 – Collaborazione con il Consiglio di Amministrazione

Nell'ambito dei principi fissati dalla Legge il Revisore collabora con il Consiglio di Amministrazione nei modi indicati nei commi successivi.

- a) redige adeguata relazione sul bilancio di previsione annuale da approvarsi entro il 30 novembre di ogni anno per l'esercizio finanziario successivo e sul bilancio pluriennale;
- b) esprime preventiva valutazione degli aspetti economico-finanziari entro il termine di giorni cinque, salvo i casi d'urgenza nel qual caso la valutazione deve essere espressa entro 24 ore, degli atti di gestione sottoposti alla sua attenzione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da suo delegato;
- c) nella relazione che accompagna la deliberazione consiliare del rendiconto il Revisore deve:
 - attestare la corrispondenza dei dati con i documenti amministrativi e contabili a disposizione dell'Ente;
 - attestare la corrispondenza dei dati di cassa e banca con quelli indicati nel conto;
 - dare atto dell'esattezza del risultato di amministrazione e della completezza delle scritture contabili;
 - dare atto della congruità delle valutazioni patrimoniali;
 - fornire una valutazione complessiva degli aspetti finanziari, patrimoniali ed economici della gestione;
- d) la relazione di cui al comma precedente deve essere predisposta entro 20 giorni dalla comunicazione della disponibilità del rendiconto e dei suoi allegati presso la Direzione della Fondazione;
- e) il Revisore dei Conti può inoltre formulare rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, avuto anche riguardo agli aspetti organizzativi e dei sistemi di gestione della Fondazione;
- f) al fine di favorire il pieno svolgimento della sua funzione il Direttore Generale trasmette al revisore gli ordini del giorno delle sedute del consiglio di Amministrazione;
- g) la collaborazione del Revisore con il consiglio di amministrazione si esplica per il tramite del Direttore Generale.

Art. 9 – Controllo di gestione

Il Revisore dei conti partecipa al controllo della gestione finanziaria mediante la periodica rilevazione dell'andamento dei costi e dei ricavi, nonché dei pagamenti e delle riscossioni.

Il controllo di gestione di livello economico viene effettuato dal Revisore con la verifica dei risultati in termini di efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali, avvalendosi delle scritture economiche.

Art. 10 – Cessazione dalla carica

Per la cessazione dall'incarico di Revisore si applicano gli artt. 2399 e seguenti del codice civile.

In particolare cessa dall'incarico il Revisore impossibilitato per qualsiasi causa a svolgere le proprie funzioni per un periodo di tempo continuativo non inferiore a mesi sei.

Art. 11 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti.

Il presente Regolamento viene approvato e sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione in data 21/10/2004 ed allegato alla deliberazione di approvazione a formarne parte integrante.

Firme apposte sull'originale.

Autenti

Finemen

Alm

John Doe

Perotti